

DELIBERAZIONE n. 21

del 29-05-2015

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

**OGGETTO: MODIFICA DELL'ART 9 DEL REGOLAMENTO INTERNO PER L'AFFIDAMENTO
DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 19/04/2013.**

L'anno **duemilaquindici** addì **29** del mese di **Maggio** alle ore **18:30** nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione, pubblica.

NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
GIACOBAZZI ADRIANO	SINDACO	X	
BARETTO LUISA MARUSCA	VICE SINDACO	X	
COLOMBAROLI ERMES	CONSIGLIERE	X	
CUSATELLI FABIO	CONSIGLIERE	X	
ROMANO RAFFAELLA	CONSIGLIERE	X	
SAZZANI PAOLA MARIA	CONSIGLIERE	X	
SPOZIO ORIETTA	CONSIGLIERE		X
GIANOLI OSCAR	CONSIGLIERE	X	
CAROTI EMMA	CONSIGLIERE	X	
BARASSI BRUNO VIRGILIO	CONSIGLIERE	X	
COLOMBO FILIPPO	CONSIGLIERE		X
	Totale	9	2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. **LOFFREDO MARIA GRAZIA**.

Il SINDACO Sig. **ADRIANO GIACOBAZZI**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: MODIFICA DELL'ART 9 DEL REGOLAMENTO INTERNO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 19/04/2013.

Partecipa alla seduta senza diritto di voto l'Assessore Esterno Saverio Derna.

Il sindaco introduce l'argomento e ne rimette la relazione al Segretario Comunale

Relaziona il segretario comunale evidenziando che l'Ufficio Tecnico dell'Ente ha proposto una modifica dell'attuale regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia volta ad elevare da € 2.000,00= (duemila/00) ad € 20.000,00= (ventimila/00) la soglia limite per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, onde consentire una maggiore snellezza delle procedure.

Il Sindaco apre agli interventi.

Il Consigliere Barassi propone un innalzamento dell'importo da € 5.000,00= a € 10.000,00= per garantire la trasparenza dei procedimenti.

Il Segretario comunale risponde che la trasparenza si assicura con l'istituzione dell'albo dei fornitori e con la rotazione degli incarichi.

Interviene poi il consigliere Colombaroli il quale fa presente che la scelta operata dall'amministrazione è volta a garantire detti principi ed in più permette di selezionare operatori locali. Precisa che gli Uffici Comunali hanno sempre operato garantendo massima trasparenza e correttezza nell'affidamento di appalti e concessioni

Al termine, rilevato che nessun altro interviene

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art 42 del D.Lgs 267/00

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art 125;
- il DPR 207/2010 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 173 e seguenti e gli articoli 329 e seguenti;

LETTO in particolare l'art 125 del D.Lgs 163/06 rubricato "Lavori, servizi e forniture in economia" che così dispone:

"1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;*
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.*

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 134.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 207.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori

economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento”.

ATTESO:

- che l'Amministrazione comunale di Porto Valtravaglia ha approvato con deliberazione consiliare n°15 del 19/04/2013 il “Regolamento interno per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia”;

- che nella concreta applicazione sono state evidenziate criticità connesse in particolare alla soglia fissata dal regolamento succitato per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture;

- che all'uopo è stata presentata proposta modificativa dall'Ufficio Tecnico dell'Ente volta ad elevare da € 2.000,00= (duemila/00) ad € 20.000,00= (ventimila/00) la soglia limite per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;

RILEVATO, invero, che l'attuale limite determina un significativo rallentamento delle procedure di affidamento

RITENUTO che lo stesso è frutto di una interpretazione *praeter legem*, priva di giustificazione causale e risulta diacronico rispetto al dato normativo richiamato (art 125 D.lgs 163/00) che fissa in € 40.000,00 la soglia limite per gli affidamenti diretti;

DATO ATTO che la modifica proposta è volta a contemperare il rispetto della normativa nazionale con i principi di tempestività ed efficacia di derivazione comunitaria (art 2 del D.Lgs 163/06) e con quello di non aggravamento del procedimento previsto dall'art 1 della legge 241/90;

DATO ATTO in particolare che la modifica investe l'art .9 del Regolamento Comunale che nella precedente formulazione così disponeva

“Articolo 9 - Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e autorizzazione degli interventi in economia

1. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta, per:

- lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e fino all'importo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a),

- servizi o forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino all'importo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b),

l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale

numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'ente.

2. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta, per l'acquisizione in economia per lavori, servizi o forniture:

a) di importo inferiore a 2.000,00= Euro, considerata l'esiguità dell'importo e per garantire la massima economicità e celerità delle procedure, è consentito l'affidamento diretto ad un unico operatore da parte del Responsabile del Procedimento;

b) di importo superiore a 2.000,00= Euro ma comunque inferiore a 40.000,00= Euro, è consentito l'affidamento diretto del cottimo previa indagine informale di mercato con richiesta di tre preventivi;

3. L'affidamento diretto del cottimo non è vincolante: il Responsabile del Procedimento, con riguardo alle concrete esigenze dell'Ente, valuta l'opportunità di avvalersi della procedura di cui al comma 1 del presente articolo o di procedere mediante gara ad evidenza pubblica.

4. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito del Comune, l'ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate agli allegati A e B del presente Regolamento, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dal Comune.

5. In alternativa a quanto previsto dal comma 4, le procedure di affidamento di cui al comma 1 possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito della stazione appaltante per un periodo non inferiore a 15 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente Regolamento.

6. Il Responsabile del Procedimento predisporre gli atti necessari per l'avvio del procedimento per l'acquisizione di lavori, forniture o servizi in economia, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) Ove è ammesso il cottimo fiduciario mediante l'affidamento diretto, i responsabili del procedimento sono autorizzati, senza necessità di ulteriori atti, a contrattare direttamente con terzi, acquisendo i preventivi di spesa definitivi dei lavori, delle forniture ed interventi in genere, cui seguirà la sola determinazione di aggiudicazione del Responsabile del Servizio, contenente l'impegno di spesa relativo;

b) In tutti gli altri casi, il responsabile del procedimento, previa determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio, compie tutti gli atti di gestione conseguenti.

7. Le determinazioni di cui al precedente comma 6 indicano:

a) Il fine che si intende perseguire con il ricorso all'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia e le ragioni che lo consentono;

b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali;

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni del presente regolamento e le ragioni che ne sono alla base".

EVIDENZIATO che nella nuova formulazione la norma risulta così formulata:

“Articolo 9 - Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e autorizzazione degli interventi in economia

1. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta, per:

- lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e fino all'importo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a),

- servizi o forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino all'importo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b),

l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'ente.

2. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta, per l'acquisizione in economia per lavori, servizi o forniture:

a) di importo inferiore a ~~2.000,00~~ = 20.000,00 Euro, ~~considerata l'esiguità dell'importo e per garantire la massima economicità e celerità delle procedure~~, è consentito l'affidamento diretto ad un unico operatore da parte del Responsabile del Procedimento;

b) di importo superiore a ~~2.000,00~~ = 20.000,00 Euro ma comunque inferiore a 40.000,00= Euro, è consentito l'affidamento diretto del cottimo previa indagine informale di mercato con richiesta di tre preventivi;

3. L'affidamento diretto e il cottimo non è vincolante: il Responsabile del Procedimento, con riguardo alle concrete esigenze dell'Ente, valuta l'opportunità di avvalersi della procedura di cui al comma 1 del presente articolo o di procedere mediante gara ad evidenza pubblica.

4. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito del Comune, l'ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate agli allegati A e B del presente Regolamento, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dal Comune.

5. In alternativa a quanto previsto dal comma 4, le procedure di affidamento di cui al comma 1 possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito della stazione appaltante per un periodo non inferiore a 15 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente Regolamento.

6. Il Responsabile del Procedimento predisponde gli atti necessari per l'avvio del procedimento per l'acquisizione di lavori, forniture o servizi in economia, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) Ove è ammesso ~~il cottimo fiduciario mediante~~ l'affidamento diretto, i responsabili del procedimento sono autorizzati, senza necessità di ulteriori atti, a contrattare direttamente con terzi, acquisendo i preventivi di spesa definitivi dei lavori, delle forniture ed interventi in genere, cui seguirà la sola determinazione di aggiudicazione del Responsabile del Servizio, contenente l'impegno di spesa relativo;

b) In tutti gli altri casi, il responsabile del procedimento, previa determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio, compie tutti gli atti di gestione conseguenti.

7. Le determinazioni di cui al precedente comma 6 indicano:

a) Il fine che si intende perseguire con il ricorso all'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia e le ragioni che lo consentono;

b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali;

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni del presente regolamento e le ragioni che ne sono alla base".

RITENUTO:

- che il regolamento, così come modificato e presentato disciplini compiutamente la materia delle acquisizioni in economia negli aspetti di dettaglio di livello comunale e che quindi rappresenti un utile documento e strumento per migliorare l'attività operativa dei settori comunali interessati ad acquisire con prontezza lavori, servizi e forniture nelle tipologie e nei limiti di spesa previsti;

- di procedere, quindi, alla approvazione delle modifiche al regolamento interno per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 dal responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva sulla regolarità tecnica del presente atto;

CON la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 09
Consiglieri votanti: 09
Voti favorevoli: 07
Voti contrari: 02 (Barassi, Caroti)
Astenuti: ==

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al regolamento interno per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia che si allega nella versione modificata alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato A);
- 2) **DI PRECISARE** che il regolamento approvato entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Amministrazione;
- 3) **DI DARE ATTO** che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere di regolarità tecnica previsto dall'art 49 del D.L.vo 267/2000;
- 4) **DI PUBBLICARE** il presente atto in via permanente nella sezione amministrazione trasparente sottosezioni Provvedimenti- Provvedimenti degli organi di indirizzo politico e Disposizioni Generali – regolamenti;
- 5) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'albo on line per 15 giorni consecutivi ai sensi della legge 69/2009 dando atto che la stessa diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art 134 comma 3 del D.Lgs 267/00;
- 6) **DI DARE ATTO** che le modifiche al regolamento di cui al punto 1 entreranno in vigore quando diverrà esecutiva la presente deliberazione.